

**Decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 28/03/1994**  
**Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici**  
*Gazzetta Ufficiale Italiana n. 101 del 03/05/1994*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che include la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, tra quelle da attuare in via regolamentare;

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha attribuito forza di legge alle direttive incluse nell'elenco "A", tra cui la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, e la direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, relativa agli ascensori elettrici;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587 , adottato per l'attuazione delle direttive predette;

Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86 ;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Dato atto che non è stato accolto integralmente il parere del Consiglio di Stato, non apparendo appropriata alla forma regolamentare la riscrittura di norme comunitarie alle quali è stata attribuita forza di legge dall'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

**Art. 1**

1. Il presente regolamento recepisce la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE , che modifica la direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE , recepita con l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n.183, e con decreto 9 dicembre 1987, n. 587 .

2. La direttiva del Consiglio 17 settembre 1990, n. 90/486/CEE, è pubblicata unitamente al presente regolamento.

**Art. 2**

1. Le disposizioni della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE , si applicano agli apparecchi elevatori elettrici , idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti , aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene oretta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati ascensori.

2. All'art. 1, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, sono soppresse le parole: "gli ascensori ed i montacarichi non azionati da motore elettrico con gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori ed i montacarichi idraulici ed oleoelettrici)".

### **Art. 3**

1. Il testo del punto 1 dell'allegato 1 della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE , come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, è sostituito dal seguente:

"1. Gli apparecchi di cui all'art. 1, paragrafo 1, devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2:

- EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1: ascensori elettrici.

- EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2 : ascensori elettrici."

2. Nel punto 2 dell'allegato 1 della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE , come sostituito dall'art. 1 della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE , le parole: "2. Tale norma è applicabile con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1." sono sostituite dalle seguenti: "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1 :Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN - Edizione del dicembre 1985).".

### **Art. 4**

1. Per gli ascensori in servizio privato idraulici ed oleoelettrici rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano stati presentati all'amministrazione competente entro il termine di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 5**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## **ALLEGATO**

Direttiva 84/529/CEE: Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici modificata dalla direttiva 90/486/CEE e dalla direttiva 86/312/CEE

### **IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolano così gli scambi di detti ascensori; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni;

considerando che le norme relative all'installazione ed alle prove effettuate al momento del controllo precedente la messa in servizio e i controlli di funzionamento di questi apparecchi influiscono sulla fabbricazione, che esse differiscono da uno Stato membro all'altro e che, di conseguenza, devono parimenti essere armonizzate;

considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento o di movimentazione, ha definito in particolare le procedure di certificazione CEE nonché di controllo CEE di questi apparecchi; che, conformemente alla stessa direttiva, occorre fissare le prescrizioni tecniche alle quali debbono soddisfare gli ascensori elettrici e i loro elementi costitutivi di costruzione (dispositivi di bloccaggio, porte dei piani, limitatori di velocità, paracadute, ammortizzatori idraulici) per poter

essere importati, commercializzati e utilizzati liberamente dopo aver subito i controlli ed essendo muniti dei marchi e contrassegni previsti,

## HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

### Art. 1

1. La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati qui di seguito ascensori.

2. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva:

- gli ascensori specialmente progettati per scopi militari o sperimentali, nonché quelli utilizzati come attrezzature sulle navi, negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare, nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive;
- gli ascensori destinati esclusivamente al trasporto di cose;
- [...] gli impianti elevatori conosciuti sotto le seguenti denominazioni: paternoster, elevatori a cremagliera, elevatori a coclea, elevatori di scenotecnica, impianti a ingabbiamento, skips, ascensori e montacarichi di cantiere edile e di lavori pubblici, gli impianti per la costruzione e la manutenzione e gli ascensori di fabbricazione speciale per il trasporto di minorati fisici.

### Art. 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 gli Stati membri non possono, a motivo delle prescrizioni di cui alla presente direttiva, rifiutare, vietare o limitare l'installazione e la messa in servizio degli ascensori che rispondono alle disposizioni della presente direttiva e della direttiva 84/528/CEE. Negli Stati membri in cui si richieda il controllo d'accettazione prima della messa in servizio dell'ascensore, la conformità con le disposizioni comunitarie è constatata mediante verifiche e prove effettuate secondo le disposizioni della presente direttiva e della direttiva 84/528/CEE.

Detti Stati membri designano, secondo le rispettive disposizioni nazionali, gli organismi competenti per procedere a tali prove e verifiche.

2. Restano impregiudicate le misure comunitarie o nazionali inerenti alla costruzione degli edifici e soprattutto alla protezione antincendio, sempreché non rientrino nel campo di applicazione delle disposizioni previste in merito nella presente direttiva.

3. Qualora uno Stato membro esiga un'autorizzazione preventiva all'installazione, la domanda di autorizzazione deve essere esaminata secondo le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli esami e le prove effettuati periodicamente nell'ambito della manutenzione degli ascensori o dopo una modifica di rilievo devono essere effettuati secondo le disposizioni nazionali; per quanto riguarda gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, tali esami e prove non possono essere più rigorosi di quelli precisati nell'allegato.

### Art. 3

1. Gli elementi costruttivi per ascensori che figurano nell'allegato II sono sottoposti alla certificazione CEE ed al controllo CEE, conformemente alla direttiva 84/528/CEE.

2. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato e l'impiego per la costruzione e l'installazione di tali elementi costruttivi per ascensori quando essi sono conformi al tipo esaminato, sono muniti del contrassegno di certificazione CEE e accompagnati da un certificato di conformità emesso dal fabbricante secondo il modello contenuto nell'allegato IV della direttiva 84/528/CEE.

3. L'attestato di certificazione CEE, che conferma che un tipo di elemento costruttivo risponde alle prescrizioni comunitarie, è valido per un periodo di dieci anni e può essere rinnovato, su richiesta, per periodi di dieci anni.

### Art. 4

Gli Stati membri prendono le misure opportune per garantire che gli elementi costruttivi possano essere sottoposti alla certificazione CEE e che l'attestato di certificazione CEE di cui all'articolo 3, il cui modello è riportato nell'allegato III, sia rilasciato quando tali elementi rispondono ai requisiti tecnici indicati nell'allegato I.

### Art. 5

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono decise conformemente all'articolo 22 della direttiva 84/528/CEE.

### Art. 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi emanano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

#### Art. 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

### ALLEGATO I - Norme di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi -

#### Parte 1 - Ascensori elettrici.

1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione ( CEN ), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2:
  - EN 81-1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1 : ascensori elettrici
  - EN 81-2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi . Parte 2 : ascensori idraulici .:

2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche:

#### 2.1. Punto 12.4.2.1

(valido unicamente per la norma EN 81-1 -Edizione del dicembre 1985)

L'ultima frase è sostituita dal seguente testo:

"Tuttavia, fino al 26 settembre 1991, gli Stati membri rimangono liberi di imporre o meno tale obbligo".

#### 2.2. Punto 13.1.1.4

Questo punto è sostituito dal seguente testo:

"L'impianto elettrico degli ascensori deve:

- a) soddisfare alle esigenze indicate nei documenti armonizzati del comitato europeo di normalizzazione elettrica (CENELEC) approvate dai comitati elettrotecnici nazionali dei paesi della Comunità economica europea,
- b) in mancanza dei documenti armonizzati di cui al punto a) concernenti l'installazione di apparecchiature elettriche, soddisfare alle esigenze delle regolamentazioni nazionali del paese in cui l'ascensore viene installato".

#### 2.3. Punto 13.1.2

Sostituire con il seguente testo:

"Nei locali delle macchine e delle pulegge è necessaria una protezione dai contatti diretti per mezzo di involucri che abbiano un grado di protezione IP 2 X".

#### 2.4. Punto F.0.1.6

Questo punto è completato come segue:

... "conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 84/528/CEE".

### ALLEGATO II - Elenco degli elementi costruttivi per ascensori che sono sottoposti alla certificazione CEE e al controllo CEE, conformemente all'articolo 2 (\*)

1. Dispositivi di bloccaggio delle porte dei piani.
2. Limitatori di velocità (cabina e contrappeso).
3. Paracadute (cabina e contrappeso).
4. Ammortizzatori (ad accumulazione di energia con ammortizzamento del movimento di ritorno e ammortizzatori a dissipazione d'energia).

(\*) Non appena saranno completate le prescrizioni concernenti le porte dei piani in materia di comportamento al fuoco, secondo la procedura prevista all'articolo 5, saranno anch'esse sottoposte alla certificazione CEE e al controllo CEE.

### ALLEGATO III -Modello di attestato di certificazione CEE

Nome dell'organismo autorizzato:

Attestato riguardante la certificazione CEE:

Certificazione CEE n. \_\_\_\_\_

1. Categoria, tipo e marchio di fabbrica o commerciale:
2. Nome e indirizzo del costruttore:
3. Nome e indirizzo del detentore dell'attestato:
4. Presentato alla certificazione CEE il
5. Attestato rilasciato in virtù della seguente prescrizione:
6. Laboratorio di prova:
7. Data e numero del verbale del laboratorio:
8. Data della certificazione CEE
9. Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero di certificazione CEE sopra indicato
10. Eventuali informazioni complementari: